

Amministratori in carica, obbligo di Pec entro fine anno

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 21 DICEMBRE 2025 | Angelo Busani

L'obbligo di Pec personale per gli amministratori di società ha ora definitive caratteristiche di certezza, con la conversione in legge del DI 159/2025. L'articolo 13, in vigore dal 31 ottobre 2025, ha profondamente riordinato la disciplina, introdotta a inizio 2025, dell'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di società. Il DI 159/2025 interviene sull'articolo 5, comma 1 del DI 179/2012 (come modificato dalla legge 207/2024), definendo le ipotesi in cui la comunicazione della Pec personale dell'amministratore è obbligatoria e, di conseguenza, riducendo sensibilmente il perimetro dei soggetti tenuti all'adempimento. Nella visione del legislatore, il domicilio digitale dell'amministratore assume la funzione di presidio stabile della regolarità e della continuità dell'attività di governance societaria, nell'ambito di un sistema di pubblicità, come quello camerale, tradizionalmente fondato su principi di precisione, ordine e affidabilità. La normativa in questione, peraltro, non è priva di ricadute applicative, soprattutto per gli amministratori stranieri, non avvezzi ai sistemi di recapito elettronico certificato propri dell'ordinamento italiano. La necessità di gestire con diligenza una casella Pec personale ha infatti già indotto in molti casi a delegarne la gestione a professionisti appositamente incaricati. **I soggetti obbligati** Dal 31 ottobre 2025, l'obbligo di indicare un indirizzo Pec non grava più su chiunque abbia una nomina come amministratore di società, ma esclusivamente sui soggetti cui sia conferito un incarico di amministratore unico oppure, se non sia nominato un amministratore delegato, un incarico di presidenza del consiglio di amministrazione; in caso di nomina di un ceo, l'obbligo infatti riguarda costui e cessa quello del presidente del cda. In presenza di deleghe gestorie conferite dal board, rientrano nell'obbligo di Pec anche i consiglieri espressamente qualificati come consiglieri delegati nonché i membri del cda che siano investiti in proprio di attribuzioni gestorie e che perciò siano comunque considerabili come amministratori delegati (talora indicati, nelle visure camerali, come «consiglieri con poteri»). L'obbligo di Pec concerne le predette nomine nelle società di capitali (spa, srl e sapa), nelle cooperative e nelle società consortili, nonché - quando l'atto costitutivo lo preveda (ma accade abbastanza di rado) - nelle società di persone in cui siano attribuite deleghe assimilabili a quelle attribuite al ceo di società di capitali. Sono invece esclusi dall'adempimento: gli amministratori privi di poteri gestori, i liquidatori, gli amministratori di consorzi e reti di imprese, i soggetti preposti a sedi secondarie di società estere, gli amministratori di enti non societari e, nelle srl, gli organi amministrativi pluripersonali non collegiali. Nei sistemi di amministrazione dualistico e monistico, l'obbligo di Pec riguarda rispettivamente i componenti del consiglio di gestione e del consiglio di amministrazione che siano dotati di poteri gestori; oppure, in mancanza di deleghe gestionali, i presidenti di tali organi. La normativa opera sia per le nomine effettuate dal 31 ottobre 2025 in avanti sia per gli amministratori già in carica a tale data. Quanto a questi ultimi, il termine per la comunicazione del domicilio digitale personale scade il 31 dicembre 2025; per i primi, l'indicazione deve essere contestuale alla domanda di iscrizione della nomina, pena la sospensione della pratica. **No all'uso della Pec dell'impresa** Una conseguenza rilevante della normativa in questione consiste nel divieto di utilizzare, quale domicilio digitale dell'amministratore, quello dell'impresa amministrata, né quello di altra società o impresa iscritta nel Registro delle imprese. La ratio è evidente: assicurare l'effettiva tracciabilità delle comunicazioni giuridicamente rilevanti indirizzate al soggetto che esercita i poteri gestori, evitando sovrapposizioni con la casella istituzionale dell'ente. L'unica eccezione ammessa riguarda gli amministratori che siano anche imprenditori individuali, i quali possono utilizzare il domicilio digitale già iscritto per la propria impresa individuale. **La procedura** L'iscrizione della Pec nel Registro imprese è una attività che può essere effettuata direttamente dall'amministratore mediante pratica telematica firmata digitalmente oppure tramite un professionista delegato. La comunicazione isolata del domicilio digitale è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria; diversamente, qualora sia inserita in un atto soggetto a iscrizione (come l'atto costitutivo della società), si applica l'ordinaria disciplina dei relativi costi. Per gli amministratori ora non più obbligati, ma che avevano precedentemente comunicato al Registro imprese un domicilio digitale, è possibile presentare un'istanza di disiscrizione, mediante un apposito procedimento semplificato. **Le sanzioni** L'inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 16, comma 6-bis del DI 185/2008 e, in via residuale, dell'articolo 2630 del Codice civile (si veda la scheda in basso a sinistra). La sospensione dell'iscrizione evidentemente incide sulla tempestiva operatività dell'organo amministrativo, con possibili effetti negativi sul piano della certezza dei poteri rappresentativi e della validità degli atti gestori: osservazioni, queste, che confermano la natura sostanziale dell'adempimento. © RIPRODUZIONE RISERVATA